

# COMUNE DI CICONIO

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO COMUNALE  
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)**

Art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201  
convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 08.10.2013

in vigore dal 1° gennaio 2013

# INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
<u>Articolo 1</u>	
Oggetto del Regolamento .....	4
<u>Articolo 2</u>	
Istituzione del TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.....	4
<u>Articolo 3</u>	
Presupposti del tributo e soggetti passivi.....	4
<u>Articolo 4</u>	
Determinazione della tariffa .....	5
<u>Articolo 5</u>	
Modalità di computo delle superfici.....	5
<u>Articolo 6</u>	
Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili .....	6
CAPO II - UTENZE DOMESTICHE .....	7
<u>Articolo 7</u>	
Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile .....	7
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE .....	8
<u>Articolo 8</u>	
Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile .....	8
<u>Articolo 9</u>	
Istituzioni scolastiche statali.....	9
CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI .....	9
<u>Articolo 10</u>	
Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.....	9
<u>Articolo 11</u>	
Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione .....	10
<u>Articolo 12</u>	
Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.....	12
CAPO V - RIDUZIONI – ESCLUSIONI .....	13
<u>Articolo 13</u>	
Riduzioni tariffarie .....	13
<u>Articolo 14</u>	
Esclusione dal tributo.....	14
CAPO VI - RISCOSSIONE–ACCERTAMENTI - SANZIONI .....	15
<u>Articolo 15</u>	
Riscossione.....	15
<u>Articolo 16</u>	
Funzionario responsabile .....	16
<u>Articolo 17</u>	
Controlli .....	16
<u>Articolo 18</u>	
Accertamenti.....	17
<u>Articolo 19</u>	
Riscossione coattiva .....	18
<u>Articolo 20</u>	
Contenzioso .....	18
<u>Articolo 21</u>	
Sanzioni e interessi.....	18
<u>Articolo 22</u>	
Rimborsi.....	18

<u>Articolo 23</u>	
Entrata in vigore.....	19
ALLEGATO 1.....	20
ALLEGATO 2.....	21
ALLEGATO 3.....	23

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 1** **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

### **Articolo 2** **Istituzione del TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (componente rifiuti), svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (componente servizi).
2. Sono da considerarsi rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi indicati nell'elenco "**Allegato 1**" del presente regolamento.

### **Articolo 3** **Presupposti del tributo e soggetti passivi**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed

aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al precedente comma 2.

#### **Articolo 4**

#### **Determinazione della tariffa**

1. La gestione dei rifiuti, che costituisce servizio di pubblico interesse, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e comunale.
3. La tariffa del tributo relativo alla componente rifiuti è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, e del presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. Le tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno cui è riferito il tributo, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe precedentemente deliberate ed in vigore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

#### **Articolo 5**

#### **Modalità di computo delle superfici**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis del D.L. 201/2011, per tutte le unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree

suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
  - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri e dei pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze.
  - b) la superficie delle aree scoperte assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione, se si tratta di aree di proprietà pubblica.
  - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

In caso di impossibilità oggettiva di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata applicando una riduzione del 30% esclusivamente alla superficie su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.

Per avere diritto alla riduzione della superficie, l'utente dovrà produrre, con la domanda di riduzione del tributo, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di imposizione, che sarà valutata a consuntivo dal Responsabile del tributo, la seguente documentazione:

- planimetrie indicanti l'intera superficie occupata e la superficie in cui vengono prodotti i rifiuti speciali e/o pericolosi, in relazione alla quale si richiede la riduzione;
- documentazione indicante quantità e qualità dei rifiuti speciali e/o pericolosi smaltiti a mezzo di ditta autorizzata;
- documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale. L'Ufficio titolare della funzione di controllo può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

## **Articolo 6**

### ***Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili***

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune. Con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe

della componente rifiuti, il Comune può modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

2. La riscossione della maggiorazione di cui al comma 1 avviene contestualmente alla riscossione del tributo, con modalità stabilite da norme statali.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le medesime riduzioni, le agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti.
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
6. Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DL n. 35/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2013, per il solo anno 2013, la maggiorazione standard, pari ad € 0,30 per metro quadrato, è riservata allo Stato, ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del DL n. 201/2011. Per l'anno 2013 la maggiorazione standard non può essere aumentata dal Comune.

## **CAPO II - UTENZE DOMESTICHE**

### **Articolo 7**

#### ***Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile***

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali, negli altri casi.
3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei famigliari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento. Le eventuali variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal mese successivo.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Ai fini della determinazione della tariffa non vengono tuttavia considerati, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata:
  - i soggetti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
  - i soggetti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, purché per almeno dodici mesi anche se non consecutivi.

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari con residenza anagrafica in altro Comune, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella prevista dichiarazione di occupazione. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di una (1) persona, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
7. In attesa della definizione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, il calcolo della tariffa relativa ai locali costituenti di norma pertinenza delle utenze domestiche ed autonomamente denunciati, viene effettuato sulla base di un solo occupante, in assenza dell'abitazione principale, e negli altri casi con i criteri previsti per l'immobile di cui costituisce pertinenza, applicando una sola volta la parte variabile della tariffa suddetta.
8. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente  $K_a$ , stabilito dal Consiglio Comunale, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza ("**Allegato 2**").
9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente  $K_b$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, sulla base dei valori fissati dal D.P.R. n. 158/1999, ("**Allegato 2**").

## CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

### **Articolo 8**

#### ***Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile***

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'"**Allegato 3**" del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti

possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza ("**Allegato 3**").
5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza ("**Allegato 3**").

## **Articolo 9** **Istituzioni scolastiche statali**

1. Le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008 non sono più tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione corrisponde al Comune una somma a titolo di rimborso forfettario dei relativi costi, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 10.

## **CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI**

### **Articolo 10** **Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente**

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente per l'esercizio successivo dalla Provincia, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 6, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

## **Articolo 11**

### **Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione**

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. Entro lo stesso termine di 30 giorni, decorrente dal verificarsi dell'evento, devono essere denunciate le variazioni degli elementi determinanti il tributo, la cessazione dell'utenza, nonché il verificarsi, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nel caso di utenze domestiche intestate a persone residenti nel Comune, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà acquisita d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le *utenze domestiche*: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le *utenze non domestiche*, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali o aree occupate;
  - c) per gli *edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati*, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione deve contenere:
  - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
  - b) il Codice Fiscale;
  - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
  - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, altro);
  - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
  - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
  - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
  - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
  - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);

- l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
  - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
  - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, se diverso dall'occupante;
  - o) l'individuazione delle superfici escluse dall'applicazione del tributo in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
  - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
  - q) la richiesta di eventuali riduzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, ove non sia prevista la presentazione di apposita istanza.
5. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento.
  6. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli appositi modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
  7. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dalla data in cui si verifica. La mancata presentazione della denuncia nei termini di cui sopra comporta l'applicazione della tariffa sino alla sua presentazione, salvo che l'utente dimostri, a mezzo di idonea documentazione, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero ove il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.
  8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o i suoi eredi dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di modifica dell'intestazione della posizione fiscale.
  9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
  10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità.
  11. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere consegnata direttamente all'ufficio competente o inviata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite PEC, allegando la fotocopia del documento di identità del denunciante. Il Comune rilascia ricevuta o copia della dichiarazione che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale o, se inviata tramite fax o pec, nel giorno del suo ricevimento.
  12. A condizione che non siano nel frattempo intervenute variazioni degli elementi determinanti il tributo, si considerano valide le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi e divenuti definitivi ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale, in quanto compatibili. Ove si rendano necessarie

informazioni integrative, il Comune provvede alle relative modifiche d'ufficio, o a rivolgere apposite richieste agli utenti.

13. Per il primo anno di applicazione, si considerano regolarmente presentate le dichiarazioni consegnate o trasmesse nelle more di approvazione del presente regolamento, entro il 31 ottobre 2013. Entro la stessa data devono altresì essere presentate le richieste per fruire delle riduzioni, il cui termine ordinario è quello previsto dal comma 1 del presente articolo.

## **Articolo 12**

### **Tributo comunale giornaliero**

#### **per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.**

1. È istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata, per ciascun metro quadrato di superficie occupata, al numero di giorni di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 3" del presente regolamento, maggiorata del cento per cento(100%).
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 3" del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per gli operatori mercatali con posto fisso, il versamento della tariffa è effettuato semestralmente, entro il mese successivo a ciascun semestre solare..
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP o COSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato contestualmente all'occupazione, direttamente a favore del Comune od al soggetto cui sia stata demandata la sua riscossione..
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 6.
9. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto che si occupa della riscossione tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## CAPO V RIDUZIONI – ESCLUSIONI

### **Articolo 13** **Riduzioni tariffarie**

1. Per le utenze domestiche non stabilmente attive previste dal comma 15 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., la tariffa è ridotta del 30% , a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E del Comune, che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 180 giorni, e che il soggetto passivo dichiarati di non cedere l'alloggio in locazione, né in comodato o in uso gratuito.
2. La medesima riduzione del 30% della tariffa è accordata altresì ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibite ad attività stagionale ,occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 180 giorni all'anno, come risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività..
3. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate, per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
  - 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 8 comma 5, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. La richiesta deve essere presentata di anno in anno e deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

4. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni

completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

5. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere espressamente indicate dal contribuente al momento della denuncia di occupazione o di variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda. Nell'ipotesi in cui le condizioni non vengano espressamente indicate nella denuncia, o comunque vengano denunciate oltre trenta giorni dall'inizio del periodo di occupazione, la riduzione non potrà essere riconosciuta per l'anno in corso.

## **Articolo 14**

### **Esclusione dal tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50, ovvero utilizzati esclusivamente per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, e nei quali non è possibile la permanenza di persone;
  - b) balconi, terrazze scoperte e simili;
  - c) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali, con l'esclusione degli accessori, quali spogliatoi, servizi, ecc.;
  - d) i locali utilizzati da enti ed istituzioni religiose riconosciute dallo Stato, limitatamente alle superfici adibite allo svolgimento del rito prescritto dai dogmi delle diverse religioni;
  - e) le unità immobiliari adibite ad uso abitativo, prive di mobili e suppellettili e non allacciate ai servizi pubblici di rete, limitatamente al periodo di mancato utilizzo;
  - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
  - g) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana.
2. Allo stesso modo, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime privata pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
3. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente comma deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi ovvero in base ad idonea documentazione.
4. Sono infine escluse dall'applicazione del tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali od accessorie, ad eccezione delle aree operative di utenze non domestiche;
- b) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 Codice Civile, a condizione che non siano utilizzate in via esclusiva;
- c) le aree scoperte adibite a verde;
- d) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- e) parti di aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti.

## **CAPO VI - RISCOSSIONE-ACCERTAMENTI - SANZIONI**

### **Articolo 15 Riscossione**

1. Il versamento del tributo di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, sulla scorta delle modalità stabilite con i decreti previsti dall'art. 14 comma 35 del DL n. 201/2011 e s.m.e.i. Il versamento della maggiorazione avviene con modalità stabilite dalle norme statali, contestualmente alla riscossione del tributo.
2. Al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti passivi, possono essere inviati ai contribuenti appositi avvisi di pagamento presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In qualsiasi caso, le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, dovranno essere debitamente conguagliate. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste dal presente regolamento.
3. I termini e le modalità di pagamento devono essere pubblicizzati con idonei mezzi, nonché indicati nell'eventuale avviso di pagamento di cui al comma precedente.
4. Il tributo in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versato esclusivamente al Comune, fatta salva la deroga di cui all'art. 10, comma 2 del D.L. n. 35/2013. Il versamento del tributo e della maggiorazione di cui all'art. 6, per ciascun anno di riferimento, è effettuato in via ordinaria in quattro rate, la cui scadenza verrà stabilita annualmente con la deliberazione di fissazione delle tariffe TARES. In difetto, si riterranno valide le scadenze in vigore per l'anno precedente. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine di pagamento della seconda rata. Per l'anno 2013 il Consiglio Comunale potrà stabilire in via autonoma le scadenze e ed il numero delle rate del versamento del tares.
5. Si ritiene compiuto validamente entro i termini il versamento effettuato entro sedicesimo giorno del mese di scadenza di ciascuna rata. Nel caso in cui la scadenza corrisponda ad un giorno festivo, si considera tempestivo il versamento effettuato nella giornata feriale immediatamente successiva.

6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non è dovuto il pagamento qualora la somma annualmente dovuta dal singolo utente sia inferiore ad € 12,00, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 18.

## **Articolo 16**

### **Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **Articolo 17**

### **Controlli**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
  - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
  - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
  - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3, a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, produrranno l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

## **Articolo 18** **Accertamenti**

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, e devono contenere gli elementi identificativi:
  - del contribuente;
  - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
  - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
  - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
  - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
  - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
  - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica..
7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

## **Articolo 19**

### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore ai limiti stabiliti dalle Leggi in materia.

## **Articolo 20**

### **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena la sua inammissibilità, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

## **Articolo 21**

### **Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali.

## **Articolo 22**

### **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il funzionario responsabile dispone l'abbuono, ovvero il rimborso, della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente, o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori all'importo di € 12,00.

### **Articolo 23** **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2013, in conformità all'art. 53, comma 16, Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 8, comma 16, della Legge 448/2001.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) lo Statuto comunale;
  - c) i regolamenti comunali.

## ALLEGATO 1

### CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

#### CONDIZIONI QUALITATIVE

Sono rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, quelli di seguito elencati:

- Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili),
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette pallets;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracchi e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e similpelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastra fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

#### CONDIZIONI QUANTITATIVE

I rifiuti sopra elencati e quelli suscettibili di essere compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati, se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 kg/mq o 0,1 mc/mq.

## ALLEGATO 2

### UTENZE DOMESTICHE

#### CLASSIFICAZIONE

	<b>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</b>
<b>1</b>	Nucleo familiare con 1 componente
<b>2</b>	Nucleo familiare con 2 componenti
<b>3</b>	Nucleo familiare con 3 componenti
<b>4</b>	Nucleo familiare con 4 componenti
<b>5</b>	Nucleo familiare con 5 componenti
<b>6</b>	Nucleo familiare con 6 o più componenti

#### CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom (n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUFdom = \frac{CFTdom}{\Sigma_n S \text{ tot } (n) \cdot Ka (n)}}$$

**TFdom:** quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S;

**QUFdom:** quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka;

**Ka (n):** coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n);

**CFTdom:** totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche;

**S tot (n):** superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

## **CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE**

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom} = \mathbf{QUVdom} \cdot \mathbf{Kb(n)} \cdot \mathbf{CUdom}$$

**TVdom:** quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;

**QUVdom:** quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb);

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{QTOTdom}}{\mathbf{\Sigma_n N(n)} \cdot \mathbf{Kb(n)}}$$

**QTOTdom:** quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;

**N (n):** Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

**Kb (n):** Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza;

**CUdom:** Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom} = \frac{\mathbf{CVTdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

**CVTdom:** totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche.

## ALLEGATO 3

### UTENZE NON DOMESTICHE

#### CLASSIFICAZIONE

<b><i>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)</i></b>	
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
<b>2</b>	Campeggi, distributori carburanti
<b>3</b>	Stabilimenti balneari
<b>4</b>	Esposizioni, autosaloni
<b>5</b>	Alberghi con ristorante
<b>6</b>	Alberghi senza ristorante
<b>7</b>	Case di cura e di riposo
<b>8</b>	Uffici, agenzie, studi professionali
<b>9</b>	Banche ed istituti di credito
<b>10</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
<b>11</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
<b>12</b>	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
<b>13</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
<b>14</b>	Attività industriali con capannoni di produzione
<b>15</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici
<b>16</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
<b>17</b>	Bar, caffè, pasticceria
<b>18</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
<b>19</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste
<b>20</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
<b>21</b>	Discoteche, night club

## CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFndom (ap, S_{ap}) = QUFndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot x Kc (ap)}$$

$$\mathbf{QUFndom = \frac{CFTndom}{\sum_{ap} S_{tot} (ap) \cdot Kc (ap)}}$$

**TFndom:** quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>;

**QUFndom:** quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc;

**CFTndom:** totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche;

**S<sub>ap</sub>:** Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

**Kc:** Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

## CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVndom (ap, S_{ap}) = (CUndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd (ap))}$$

**TVndom (ap, S<sub>ap</sub>):** quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>;

**CUndom:** costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\mathbf{CUndom = \frac{CVTndom}{QTOTndom}}$$

**CVTndom:** totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche;

**QTOTndom:** quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

**S<sub>ap</sub>:** Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

**Kd (ap):** coefficiente potenziale di produzione in kg/m<sup>2</sup> anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.